

Pensioni di anzianità e vecchiaia nuova disciplina nel 2008

La legge 247 del 2007 ha recepito i contenuti dell'Accordo del 23 luglio tra Governo e parti sociali, apportando significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione. In sintesi, come funzionano i nuovi meccanismi

A partire dal 2008, le modifiche riguardano i requisiti sia per la pensione di anzianità, sia per quella di vecchiaia. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2007.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, le nuove norme stabiliscono un progressivo aumento dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità. Per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, sono necessari:

- 35 anni di contribuzione + 58 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contribuzione + 59 anni di età per i lavoratori autonomi.
Dal 1° luglio 2009 entrerà in vigore il meccanismo delle cosiddette "quote", come indicato nelle tabelle:

LAVORATORI DIPENDENTI	
Periodo di maturazione dei requisiti	"Quota" Contributi + età
01/07/2009 – 31/12/2010	95 = 35+60 – 36+59
01/01/2011 – 31/12/2012	96 = 35+61 – 36+60
Dal 01/01/2013	97 = 35+62 – 36+61

LAVORATORI AUTONOMI	
Periodo di maturazione dei requisiti	"Quota" Contributi + età
01/07/2009 – 31/12/2010	96 = 35+61 – 36+60
01/01/2011 – 31/12/2012	97 = 35+62 – 36+61
Dal 01/01/2013	98 = 35+63 – 36+62

La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita per le pensioni di anzianità.

LAVORATORI DIPENDENTI - in base alla "quota"	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
30 giugno	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

* con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno; ** con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

LAVORATORI DIPENDENTI - con almeno 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno *
30 giugno	1° ottobre stesso anno **
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

LAVORATORI AUTONOMI - in base alla "quota"	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
30 giugno	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° gennaio secondo anno successivo

LAVORATORI AUTONOMI - con almeno 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

PENSIONE DI VECCHIAIA - LAVORATORI DIPENDENTI	
Requisiti maturati entro il	Decorrenza pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Per la pensione di vecchiaia, dal 2008 vengono introdotte 4 finestre di uscita.

Previdenza

Riscatto laurea ecco le novità

La Legge 247 del 2007 ha introdotto importanti novità in materia previdenziale. Alcune di esse sono di particolare interesse per i lavoratori più giovani; tra le altre, segnaliamo le novità in materia di riscatto della laurea dal 1° gennaio 2008, raffrontando la vecchia e nuova normativa.

	Prima	Dopo la riforma
Pagamento rateale riscatto	Consentito fino ad un massimo di 5 anni con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.	Consentito fino ad un massimo di 10 anni senza l'aggiunta di interessi.
Efficacia degli anni riscattati	Non computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.	Pienamente computabili ai fini dell'anzianità richiesta per la pensione contributiva.
Domanda di riscatto	Poteva essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio.	Può essere presentata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa. (*)
Agevolazione fiscale	L'onere di riscatto poteva solo essere dedotto dal reddito dell'interessato.	L'onere continua ad essere dedotto dal reddito dell'interessato. Tuttavia, nel caso di soggetto privo di reddito tassabile o fiscalmente a carico, l'onere del riscatto può essere detratto (nella misura del 19%) dall'imposta dovuta dal familiare che ha sostenuto la spesa del riscatto.

(*) Nel caso di un giovane in attesa di occupazione (che a gennaio 2008 chiede di riscattare la laurea breve), non essendoci una retribuzione o un reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti (€ 13.807,00), al quale poi si applica l'aliquota contributiva (pensionistica) prevista per i lavoratori dipendenti (33%). Il risultato va moltiplicato per i tre anni di università. In totale, l'interessato dovrà spendere € 13.669,00.